



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **REGOLAMENTO 11 maggio 2020 n.3**

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 5 maggio 2020;  
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge  
Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 2020 N. 63 “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA COVID-19**

#### **CAPO I FINALITA'**

##### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 24 del Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63, prevede, in applicazione a quanto previsto dal predetto decreto – legge, disposizioni specifiche, anche procedurali, al fine di assicurare una corretta e omogenea attuazione degli articoli 1, 7, 19 e 20.

#### **CAPO II MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI**

##### **Art.2**

*(Reddito minimo familiare)*

1. L'articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020 prevede, dal 1° marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria, un reddito minimo garantito ai nuclei familiari residenti e già costituiti alla data del 1° marzo 2020, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento.
2. Per nucleo familiare si intende la composizione familiare così come definita alla lettera g), comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80, risultante nel mese di riferimento di presentazione della domanda. Nel caso in cui, ci siano ulteriori conviventi e/o

componenti con permesso di soggiorno all'interno del nucleo, gli stessi devono essere considerati nel calcolo del reddito complessivo da dichiarare.

3. In riferimento al calcolo del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, si considerano 580,00 euro mensili, maggiorati di 150,00 euro per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione civile e di 50,00 euro per ogni ulteriore convivente. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo pari al 50% del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo stesso, risultante da contratto registrato da allegare al modulo di domanda.

4. Per il nucleo familiare che risiede in una unità abitativa per la quale deve essere corrisposto un canone di edilizia sovvenzionata, a partire dal mese di maggio 2020, l'importo del canone mensile da dichiarare nella domanda deve essere ridotto del 30%, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto – Legge n.63/2020.

### **Art. 3** *(Requisiti richiesti)*

1. Può accedere al reddito minimo familiare di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020, il nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito, così come determinato dal medesimo articolo 1.

2. Non può accedere al reddito minimo familiare, il nucleo familiare, i cui componenti detengono complessivamente somme di denaro e/o strumenti finanziari presso Istituti bancari e finanziari a San Marino e all'estero, di importo pari o superiore a 6.000,00 euro (seimila/00) risultante dal saldo liquido finale dell'estratto conto del mese di riferimento della domanda.

3. Possono accedere al reddito minimo familiare i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo del diritto di proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino o all'estero, ad eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede di esercizio dell'attività economica di uno o più membri del nucleo familiare, qualora ricadano nella casistica di cui al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto – Legge n.63/2020.

### **Art. 4** *(Presentazione della richiesta)*

1. Il nucleo familiare, nella persona del capo famiglia o di altro componente maggiorenne del nucleo stesso, presenta al Comitato Gestore del Fondo Straordinario, domiciliato presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, la richiesta per il reddito minimo familiare, mediante la compilazione del modulo, disponibile sul sito [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm) o sul portale della Pubblica Amministrazione sul sito [www.pa.sm](http://www.pa.sm).

2. La richiesta per il reddito minimo familiare deve essere presentata entro il giorno 15 di ogni mese fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Il modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare per accettazione con la relativa documentazione allegata deve essere inviato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo del Comitato Gestore del Fondo Straordinario presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio. In aggiunta, la richiesta può essere inviata anche via e-mail all'indirizzo [info.fondosolidarieta@pa.sm](mailto:info.fondosolidarieta@pa.sm) o all'indirizzo [info.finanze@gov.sm](mailto:info.finanze@gov.sm).

4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità in corso di validità;
- b) copia dell'eventuale contratto di affitto registrato;
- c) copia degli estratti conto e delle movimentazioni riferite ad ogni singolo mese nel quale viene effettuata la richiesta del beneficio;

- dei conti correnti;
  - degli strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
  - dei conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiari di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.
5. La documentazione, di cui alla lettera c), comma 4, si intende riferita ai conti correnti, strumenti finanziari e conti finanziari detenuti a San Marino e all'estero da tutti i componenti del nucleo familiare da cui deve risultare il saldo liquido di fine mese.
6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al reddito minimo familiare, il richiedente acconsente, in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, al superamento delle cautele di cui alle norme sul segreto o sulla riservatezza bancaria ed alle norme in materia di protezione dei dati personali.
7. Il richiedente, inoltre, con la sottoscrizione del modulo, acconsente in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, a che la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche per il tramite delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, possa eseguire le verifiche sulle somme di denaro, strumenti finanziari e contratti assicurativi, detenuti a San Marino e all'estero e dichiarati dal richiedente ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 19 Decreto – Legge n.63/2020.

#### **Art. 5**

*(Determinazione del reddito percepito dal nucleo familiare)*

1. Ai fini della determinazione del reddito percepito dal nucleo familiare, i redditi da dichiarare sono quelli derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, di impresa, da redditi da capitale o da altri redditi comunque percepiti, compresi gli affitti attivi derivanti da fabbricati e terreni, anche all'estero, di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche.
2. Per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente, devono altresì essere computate le erogazioni economiche relative a salari differiti (compreso il TFR), cassa integrazione guadagni e indennità economiche a diverso titolo.
3. Sono altresì computati ai fini del calcolo del reddito di cui al comma 1, gli assegni di mantenimento percepiti o erogati. Nel caso in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare versi assegni di mantenimento, l'importo erogato dovrà essere posto in deduzione all'ammontare del reddito percepito, presentando apposita documentazione attestante il pagamento effettuato e copia del provvedimento giudiziale.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI INERENTI I DEBITI ISCRITTI A RUOLO**

#### **Art. 6**

*(Dilazioni di pagamento)*

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020, le cartelle esattoriali emesse nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, possono essere rateizzate, su richiesta del contribuente, secondo le regole previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche e dal Decreto 24 marzo 2004 n.39, concordando con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino piani di rientro della durata massima di:
- 36 mesi se non è assistito da una delle garanzie previste dall'articolo 6 del Decreto n.39/2004; oppure,

- 48 mesi se non è assistito da una delle garanzie previste dall'articolo 6 del Decreto n.39/2004, sino alla concorrenza massima di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); oppure,
  - 120 mesi se è assistito da una delle garanzie previste dall'articolo 6 del Decreto n.39/2004.
2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste al comma 4, dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020, si precisa che l'operatore economico, nel periodo di imposta 2020, pur con licenza attiva abbia sospeso l'attività per effetto delle misure urgenti di contenimento del contagio, non è tenuto al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo ove:
- a) provveda al saldo integrale di tutti i tributi iscritti nelle cartelle emesse a suo carico a titolo di vera sorte entro la scadenza prevista della cartella;
- oppure,
- b) concordi una dilazione o un piano di rientro e rispetti puntualmente il pagamento delle rate previste.
3. A seguito dell'avvenuto pagamento di tutti i tributi di cui alla lettera a), del comma 2, il Dipartimento Esattoria provvede in autonomia al discarico di interessi e sanzioni non dovute per effetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020.
4. Nel caso in cui sia concordata una dilazione o un piano di rientro, ai sensi della lettera b), del comma 2, si dispone quanto segue:
- la dilazione viene accordata includendo nel piano di ammortamento solo la vera sorte. Nel caso in cui i pagamenti delle rate siano regolari, il Dipartimento Esattoria procederà al discarico di penalità e interessi all'avvenuto pagamento dell'ultima rata;
  - sono esclusi nel beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020 gli interessi di dilazione, che sono calcolati sulla vera sorte secondo le normali procedure in uso al Dipartimento Esattoria;
  - le dilazioni o i piani di rientro devono essere concordati e perfezionati entro la scadenza delle cartelle, fatte salve le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020 si applicano con riferimento esclusivo alle cartelle esattoriali emesse dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, anche in conformità a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 7.
6. Per effetto di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 7, le disposizioni di proroga della scadenza si applicano anche alle cartelle esattoriali che hanno scadenza il 30 aprile 2020.
7. Il Dipartimento Esattoria è autorizzato, su richiesta dell'interessato, a estinguere o ristrutturare dilazioni già accordate in ragione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del Decreto – Legge n.63/2020. Tale disposizione si applica esclusivamente alle cartelle esattoriali emesse a far data dal 1° gennaio 2020.

#### **CAPO IV**

### **MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DEI NUCLEI FAMILIARI**

#### **Art. 7**

*(Modalità di presentazione della richiesta)*

1. L'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020 prevede, una misura a sostegno della liquidità dei nuclei familiari, mediante un finanziamento di durata non superiore a tre anni, erogato da Istituti di credito e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ai sensi della Legge n.165/2005 (di seguito denominato Istituto finanziatore), garantito dall'Ecc.ma Camera fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni nucleo familiare.

2. Per nucleo familiare si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
3. Il nucleo familiare, che si trova nelle condizioni e con i requisiti di cui all'articolo 19, nella persona del capo famiglia o di altro componente maggiorenne del nucleo stesso, presenta alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm) e sul portale della Pubblica Amministrazione sul sito [www.pa.sm](http://www.pa.sm).
4. Il modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare per accettazione, con la relativa documentazione allegata, deve essere anticipato via e-mail all'indirizzo [sostegno.famiglie@pa.sm](mailto:sostegno.famiglie@pa.sm), a cui dovrà seguire l'invio dell'originale a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
5. Il richiedente deve dichiarare, in nome e per conto dell'intero nucleo familiare, di non detenere complessivamente, alla data di presentazione della domanda disponibilità liquide, strumenti finanziari e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, presso Istituti bancari e finanziari e compagnie assicurative a San Marino, superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
6. Il richiedente deve dichiarare, in nome e per conto dell'intero nucleo familiare, che il nucleo non deve detenere, alla data di presentazione della domanda, disponibilità liquide, strumenti finanziari e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, all'estero.
7. La domanda deve essere presentata da un solo membro del nucleo familiare, a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento e fino al 30 novembre 2020 e deve riguardare un unico Istituto finanziatore.
8. Le domande presentate con modulistica non conforme o incompleta devono essere ripresentate entro il termine sopra indicato.
9. Il richiedente, inoltre, con la sottoscrizione del modulo:
  - si impegna, in nome e per conto dell'intero nucleo familiare, a non presentare ulteriori richieste di ammissione al medesimo beneficio;
  - acconsente, in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, al superamento delle cautele di cui alle norme sul segreto o sulla riservatezza bancaria ed alle norme in materia di protezione dei dati personali;
  - acconsente, in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, a che la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche per il tramite delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, possa eseguire le verifiche sulle somme di denaro, strumenti finanziari e contratti assicurativi, detenuti a San Marino e all'estero e dichiarati dal richiedente ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 19 Decreto – Legge n.63/2020.
10. Il richiedente che rilascia dichiarazioni non veritiere è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

### **Art. 8**

#### *(Verifiche dei requisiti del richiedente)*

1. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, ricevuta la richiesta, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di accesso al beneficio del rilascio della garanzia da parte dell'Ecc.ma Camera, si attiva ai sensi del comma 6, dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020. In particolare richiede a tutti gli Istituti finanziari sammarinesi, che sono tenuti a fornire riscontro entro due giorni lavorativi, le informazioni sulle disponibilità finanziarie sui conti correnti e sugli strumenti finanziari detenuti da tutti i componenti del nucleo familiare.
2. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, richiede altresì alle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione e agli Enti del Settore Pubblico Allargato, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni per la verifica delle

condizioni previste al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, che devono essere fornite entro due giorni lavorativi.

3. Qualora la richiesta risulti conforme alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, trasmette la domanda all'Istituto finanziatore prescelto dal richiedente. Qualora la richiesta risulti non conforme, la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio comunica al richiedente l'insindacabile non accoglibilità della richiesta.

4. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, i controlli sulle disponibilità liquide e sugli strumenti finanziari detenuti all'estero, compresi i contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato detenuti a San Marino e all'estero, dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare, possono essere attuati anche successivamente al rilascio della garanzia, dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, per il tramite dell'Ufficio Tributario e dell'Ufficio Centrale di Collegamento.

### **Art. 9**

#### *(Verifiche dell'Istituto finanziatore)*

1. L'Istituto finanziatore indicato dal richiedente, ricevuta la domanda dallo stesso e la pratica dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, provvede alla conseguente attività istruttoria.

2. Nel caso in cui l'attività istruttoria di cui al comma 1 si concluda positivamente, l'Istituto finanziatore provvede all'assunzione delle conseguenti delibere e predisporre quanto necessario per la stipula del relativo contratto. In caso di esito negativo, l'Istituto finanziatore comunica al richiedente ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, l'insindacabile non sussistenza dei presupposti per accordare il finanziamento garantito.

### **Art. 10**

#### *(Rilascio garanzia)*

1. L'Istituto finanziatore, in caso di accoglimento della domanda, trasmette la delibera di concessione del finanziamento alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, la quale sottopone al Congresso di Stato apposita deliberazione per il rilascio dell'autorizzazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera, nella forma tecnica di fidejussione, in ordine al finanziamento concesso.

2. Ai sensi della lettera a), comma 3 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) per finanziamenti di durata non superiore a 3 anni.

3. Ai sensi della lettera d), comma 3 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, in concorso proporzionale tra garante e garantito, la garanzia copre il 90% delle perdite per mancato rimborso del finanziamento e comunque la stessa non deve superare l'importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

4. I contratti di garanzia che assistono i contratti di finanziamento sono anch'essi assoggettati alle medesime condizioni previste dal comma 9 dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020.

5. La garanzia è efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cessa di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

### **Art. 11**

#### *(Il contratto di finanziamento)*

1. Il contratto di finanziamento, tra il richiedente e l'Istituto finanziatore, deve almeno prevedere:



- l'importo del finanziamento;
  - la durata massima del finanziamento che non deve essere superiore a 3 anni;
  - il tasso da applicare al finanziamento che non deve essere superiore all'1,5%;
  - l'importo delle spese e delle commissioni che devono essere limitate al recupero dei soli costi;
  - la facoltà del richiedente di avvalersi di un preammortamento di durata fino 6 mesi;
  - l'estinzione anticipata del finanziamento senza applicazione di penali;
  - l'indicazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
  - la revoca del finanziamento in caso di mancato pagamento di numero 5 (cinque) rate mensili consecutive.
2. Sulla base di quanto disposto dal comma 9, dell'articolo 19 del Decreto – Legge n.63/2020, i contratti assistiti da garanzia pubblica sono esenti da oneri, anche fiscali, ossia da imposta di bollo, di iscrizione, di trascrizione e di registrazione, laddove previsti.
3. L'Istituto finanziatore trasmette, via e-mail all'indirizzo [sostegno.famiglie@pa.sm](mailto:sostegno.famiglie@pa.sm), copia del contratto di finanziamento sottoscritto alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

#### **Art. 12**

*(Attivazione della garanzia e regresso sul beneficiario)*

1. In caso di mancato rimborso da parte del richiedente di numero 5 (cinque) rate consecutive, l'Istituto finanziatore revoca il finanziamento concesso e procede all'espletamento di tutte le attività di recupero del proprio credito.
2. Nel caso di mancato recupero del credito, l'Istituto finanziatore chiede l'attivazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera al fine di rifondere il debito residuo, per il quale si intende il capitale unitamente alla quota di interessi delle rate maturate e non pagate, secondo quanto previsto alla lettera d), comma 3 dell'articolo 19 del Decreto-Legge n.63/2020 e comunque fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. In seguito alla richiesta di cui al comma 2, il Congresso di Stato autorizza il pagamento del debito residuo in favore dell'Istituto finanziatore e contestualmente conferisce il mandato all'Avvocatura dello Stato di attuare tutte le idonee procedure e azioni per il recupero del credito.

### **CAPO V**

#### **MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### **Art. 13**

*(Richiesta di ammissione alla misura temporanea di sostegno)*

1. L'articolo 20 del Decreto – Legge n. 63/2020 prevede, una misura a sostegno della liquidità degli operatori economici, ad esclusione degli Istituti di Credito e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, che consiste in un finanziamento erogabile fino ad un importo massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. L'operatore economico, titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente, presenta all'Istituto finanziatore, la richiesta di finanziamento nella quale deve dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 20.
3. Ai sensi della lettera c), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, l'importo massimo finanziabile è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto per il personale nell'esercizio 2019 risultante all'Ufficio Contributi ISS, maggiorato del 50% della media dell'Imposta Generale sui Redditi netta dovuta, risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al triennio 2016 – 2017 e 2018. L'importo massimo finanziabile non viene più indicato da parte del

richiedente nel momento in cui sarà disponibile l'applicativo informatico sul portale della Pubblica Amministrazione, che consentirà di ricavare tale importo.

4. Ai sensi della lettera d), del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, l'operatore economico deve dichiarare se lo stesso appartiene o meno al settore turistico. Per operatori del settore turistico si intendono gli operatori economici aventi sede nel centro storico di San Marino – Città e gli alberghi dislocati sul territorio.

5. Ai sensi della lettera e), terza alinea, del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, in caso di formalizzazione di ulteriori richieste di analogo finanziamento, da parte dell'operatore economico presso altri Istituti finanziatori, devono essere indicati gli Istituti e l'importo dei finanziamenti richiesti ed erogati, ai fini della valutazione del loro cumulo che non può superare l'importo massimo finanziabile di cui al comma 3.

6. Ai sensi della lettera m), del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, l'operatore economico deve dichiarare nella richiesta di finanziamento se appartiene o meno ad un gruppo economico. In caso affermativo, deve essere declinata la struttura del gruppo e il Codice Operatore Economico (COE) di ciascun operatore.

7. Ai sensi della lettera n), del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, l'utilizzo del finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali localizzate nel territorio della Repubblica di San Marino, come risulta dal dettagliato progetto d'impresa allegato alla richiesta di finanziamento.

8. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, il richiedente deve dichiarare le eventuali pendenze, in essere alla data di presentazione della richiesta, afferenti il pagamento di stipendi, anticipi di Cassa Integrazione Guadagni, contributi previdenziali, scadenze fiscali e tributarie, utenze e sanzioni amministrative, per le quali non siano stati definiti con i dipendenti o le Organizzazioni Sindacali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o il Dipartimento Esattoria un piano di rientro. Il primo utilizzo dell'eventuale finanziamento è destinato al saldo delle pendenze di cui al definito piano di rientro.

9. Fino al completo pagamento dell'importo finanziato, il titolare o rappresentante legale dell'impresa si impegna e acconsente affinché il finanziamento non sia utilizzato per il rimborso di eventuali finanziamenti ai soci e che l'eventuale cessione di rami aziendali sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Congresso di Stato e sia altresì comunicata all'Istituto finanziatore.

10. Il titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente deve:

- fornire, su richiesta dell'Istituto finanziatore, documenti, dati o informazioni necessari alla valutazione della richiesta di finanziamento;
- acconsentire al superamento delle cautele di cui alle norme sul segreto o sulla riservatezza bancaria ed alle norme in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire le necessarie interazioni tra i diversi istituti e permettere agli stessi un adeguato presidio delle rispettive posizioni creditorie.

#### **Art. 14**

##### *(Verifiche dell'Istituto finanziatore)*

1. L'Istituto finanziatore esamina la richiesta di finanziamento e, se necessario, acquisisce ulteriore documentazione, al fine della valutazione del merito creditizio del richiedente e della coerenza dell'operazione con i principi di sana e prudente gestione.

2. L'Istituto finanziatore deve interagire con gli altri soggetti sammarinesi legittimati all'esercizio del credito, per verificare l'eventuale presentazione di richieste di finanziamenti garantiti dall'Ecc.ma Camera e il correlato stato, anche al fine di valutare i cumuli ed osservare il limite dell'importo finanziabile.

3. In caso di esito positivo delle valutazioni di cui ai commi che precedono, l'Istituto finanziatore trasmette alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio la domanda corredata da



tutta la documentazione presentata dal richiedente all'indirizzo e-mail sostegno.imprese@pa.sm per le verifiche di pertinenza e la concessione della garanzia dell'Ecc.ma Camera. In caso di esito negativo, l'Istituto finanziatore comunica al richiedente l'insindacabile non accoglibilità della richiesta.

4. L'invio della domanda nelle modalità previste al comma 3 e l'esecuzione delle verifiche presso i soggetti di cui al comma 2 non saranno più necessari nel momento in cui sarà disponibile l'applicativo informatico sul portale della Pubblica Amministrazione, essendo le relative informazioni e dati disponibili in maniera automatizzata.

#### **Art. 15**

##### *(Verifiche dei requisiti del richiedente)*

1. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ricevuta la richiesta dall'Istituto finanziatore si attiva, tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi della lettera c), comma 2 e del comma 5 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, per richiedere le informazioni necessarie al rilascio della garanzia dell'Ecc.ma Camera, avvalendosi della collaborazione delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, degli Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato e del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio comunica all'Istituto/i finanziatore/i l'esito delle verifiche effettuate, per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal comma 1.

#### **Art. 16**

##### *(Rilascio garanzia)*

1. L'Istituto finanziatore, in caso di accoglimento della domanda, trasmette la delibera di concessione del finanziamento alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, la quale sottopone al Congresso di Stato la deliberazione per il rilascio della garanzia dell'Ecc.ma Camera, che assume la forma tecnica della fidejussione.

2. Ai sensi delle lettere a) e d), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo del 70% del finanziamento concesso, ai sensi della lettera f), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020.

3. La garanzia, ai sensi della lettera i), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, copre nuovi finanziamenti concessi all'operatore economico successivamente all'entrata in vigore del Decreto – Legge n.63/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino all'importo massimo garantito.

4. I contratti di garanzia che assistono i contratti di finanziamento sono anch'essi assoggettati alle medesime condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020.

5. La garanzia è efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cessa di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

#### **Art. 17**

##### *(Il contratto di finanziamento)*

1. Il contratto di finanziamento, tra il richiedente e l'Istituto finanziatore, deve almeno prevedere:

- l'importo del finanziamento;
- la durata massima del finanziamento non superiore ai limiti previsti dalle lettere a) e d), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020;

- il tasso da applicare al finanziamento così come determinato dalla lettera g), comma 2 del precitato articolo 20;
  - l'importo delle spese e delle commissioni che devono essere limitate al recupero dei soli costi di cui alla lettera l), comma 2 del precitato articolo 20;
  - l'eventuale preammortamento di durata fino a 12 mesi o fino a 18 mesi per i soli operatori economici del settore turistico di cui alle lettere a) e d), comma 2 del precitato articolo 20;
  - l'estinzione anticipata del finanziamento senza applicazione di penali;
  - l'indicazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera fino alla concorrenza dell'importo massimo del 70% del finanziamento, di cui alla lettera f), comma 2 del precitato articolo 20;
  - la revoca del finanziamento in caso di mancato pagamento di numero 7 (sette) rate mensili consecutive.
2. Sulla base di quanto disposto dal comma 6, dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, i contratti assistiti da garanzia pubblica sono esenti da oneri, anche fiscali, da imposta di bollo, iscrizione, trascrizione e registrazione, laddove previsti.
3. L'Istituto finanziatore trasmette, via e-mail all'indirizzo sostegno.impresa@pa.sm, copia del contratto di finanziamento sottoscritto alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

#### **Art. 18**

*(Attivazione della garanzia e regresso sul beneficiario)*

1. In caso di mancato rimborso da parte del richiedente di numero 7 (sette) rate consecutive, l'Istituto finanziatore revoca il finanziamento concesso e procede all'espletamento di tutte le attività di recupero del proprio credito.
2. Nel caso di mancato recupero del credito, l'Istituto finanziatore, chiede l'attivazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera al fine di rifondere il debito residuo, per il quale si intende il capitale unitamente alla quota di interessi delle rate maturate e non pagate, secondo quanto previsto alla lettera f), comma 2 dell'articolo 20 del Decreto-Legge n.63/2020.
3. In seguito alla richiesta di cui al comma 2, il Congresso di Stato autorizza il pagamento del debito residuo in favore dell'Istituto finanziatore e contestualmente conferisce il mandato all'Avvocatura dello Stato di attuare tutte le idonee procedure e azioni per il recupero del credito.

#### **Art. 19**

*(Accordi con Istituti finanziatori)*

1. In caso di necessità e per disciplinare ulteriori aspetti applicativi, procedurali e contrattuali, il Congresso di Stato può sottoscrivere uno specifico accordo con gli Istituti finanziatori, in riferimento alle misure a sostegno della liquidità di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto – Legge n.63/2020.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

